



XVIII INCONTRO BIAGI – D'ANTONA

Autonomia individuale e regolazione dei rapporti di lavoro

25 novembre 2022, ore 10:30-13:00
(Facoltà di Giurisprudenza – Sala delle lauree)

Saluti del Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Prof. **OLIVIERO DILIBERTO**

Saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Prof.ssa **LUISA AVITABILE**

Introduce:

Prof. **MARCELLO PEDRAZZOLI** (Università di Bologna)

Relazioni:

Prof. **STEFANO BELLOMO** (Sapienza Università di Roma)

Prof.ssa **SILVIA CIUCCIOVINO** (Università Roma Tre)

Dibattito

Organizzazione: prof. Arturo Maresca, prof. Ilario Alvino

Per informazioni: scienzedellavoro.giurisprudenza@uniroma1.it

Il Preside
PROF. OLIVIERO DILIBERTO

Il Direttore del Dipartimento
PROF.SSA LUISA AVITABILE

Il Coordinatore del Dottorato
PROF.SSA LAURA MOSCATI

Il Presidente del C.d.S. in
Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione
PROF. ILARIO ALVINO



PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO

Alla luce degli ultimi passaggi evolutivi, di matrice pandemica ma non solo, della legislazione in materia di lavoro e delle connesse declinazioni di fonte negoziale, risulta difficile individuare, nell'opera e nel pensiero di Marco Biagi e Massimo D'Antona, un aspetto di maggiore attualità della loro produzione scientifica rispetto alle riflessioni dedicate ai metodi ed agli strumenti funzionali all'adattamento degli istituti del rapporto di lavoro alle istanze, alle condizioni, alle aspirazioni, alla progettualità esistenziale di ciascun singolo individuo coinvolto in un rapporto di lavoro. Alle prospettive, cioè, di quella che Massimo D'Antona definiva come “la libertà di scegliere la propria differenza” e Marco Biagi descriveva come la necessaria ricalibratura di standards di indirizzo univocamente garantista; una rivisitazione necessaria perché finalizzata a porre il diritto del lavoro più in contatto con i reali bisogni di un mercato del lavoro in costante cambiamento.

Osservava nel 1961 Renato Scognamiglio, Maestro e primo ispiratore dell'opera di Massimo D'Antona, come la profonda rilevanza del fattore personalistico rappresenti, nel suo inglobare anche tratti come la connotazione asimmetrica del contratto di lavoro, ma senza esaurirsi in essa, il basilare fattore di sviluppo, evoluzione, arricchimento, espansione dello “specifico” giuslavoristico.

È, questa, un'idea che è stata storicamente e compiutamente declinata (nella forma della regolazione standard) con riferimento a due tra le basilari direttrici teleologiche del diritto del lavoro, quella che giustifica il riconoscimento – spesso operato per via legislativa – di presidi protettivi irrinunciabili e tendenzialmente universali (es. in tema di orario e riposi, protezione della salute e sicurezza, tutela contro le discriminazioni, per giungere o tornare all'oggi riproposta tematica del salario minimo legale) e quella che affida prevalentemente alla mediazione collettiva la funzione di riequilibrio delle rispettive posizioni negoziali.

Ma vi è un terzo e sempre più importante ambito entro il quale si esplica e si manifesta l'essenza del diritto del lavoro, che è quello della sua “adattabilità”, vale a dire della necessaria propensione a procedere in termini sintonici e possibilmente sincronici con i mutamenti socioeconomici: in particolare quelli che procedono, oggi, nella direzione della crescente valorizzazione, anche con riferimento alle metodologie di regolazione dei rapporti di lavoro, dei tratti e dei profili non replicabili e non standardizzabili perché afferenti all'identità specifica di ciascun utente del mercato del lavoro. Una direttrice rispetto alla quale sono certamente individuabili dei consistenti punti di emersione (scontato e comunque non isolato quello del lavoro agile) ma che certamente non esaurisce in questo stretto ambito la sua capacità di incidenza.

Metabolizzare all'interno del sistema le differenze e quindi conciliare la crisi (o la fine) dell’“uguaglianza felice” come è stata definita da Giovanni Cazzetta, con la conservazione dello “spirito del diritto del lavoro”, mantenendo le distanze da impostazioni eccessivamente semplificatrici nella direzione del tutto insidiosa del ritorno al diritto comune e ad un nudo, indifeso ed inadeguato volontarismo, è un compito di cui per primi D'Antona e Biagi, non senza esporsi a critiche, avevano avvertito, ciascuno con la propria sensibilità, l'imprescindibilità e la complessità. Una lungimiranza che, più che prestarsi ad omaggi rituali, merita di essere riconosciuta ed onorata con l'applicazione della loro lezione alle sfide ed alle problematichità dello scenario lavoristico odierno.